

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

relativa al patto di stabilità

Amsterdam, il 17 giugno 1997

(97/C 236/01)

- I. Riunito a Madrid nel dicembre 1995, il Consiglio europeo ha riconosciuto l'importanza cruciale di garantire la disciplina di bilancio nella terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM). Sei mesi dopo, a Firenze, il Consiglio europeo ha ribadito quest'opinione e a Dublino nel dicembre 1996 ha raggiunto un accordo sugli elementi principali del patto di stabilità e crescita. Nella terza fase dell'UEM gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi: questo è un espresso obbligo del trattato⁽¹⁾. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di preservare l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi ed ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuova la creazione di posti di lavoro. È altresì necessario garantire che le politiche di bilancio nazionali sostengano politiche monetarie orientate alla stabilità. Il perseguimento dell'obiettivo concernente l'equilibrio del bilancio, con un saldo prossimo al pareggio o positivo, consentirà agli Stati membri di far fronte alle normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL.
- II. Riunito a Dublino nel dicembre 1996 il Consiglio europeo ha chiesto di predisporre un patto di stabilità e crescita la cui disciplina sia coerente con i principi e le procedure del trattato. Il patto di
- stabilità e crescita non muta in alcun modo i requisiti per la partecipazione alla terza fase dell'UEM, sia per paesi che aderiranno dall'inizio sia per i paesi che aderiranno ad una data successiva. Gli Stati membri restano responsabili delle politiche di bilancio nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato; essi adottano le misure necessarie per assolvere le loro responsabilità in conformità di tali disposizioni.
- III. Il patto di stabilità e crescita, che ha carattere preventivo e dissuasivo, consiste nella presente risoluzione e in due regolamenti del Consiglio, uno sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e l'altro sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
- IV. Il Consiglio europeo invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo. La presente risoluzione costituisce per le parti che attueranno il patto di stabilità e crescita un orientamento politico rigoroso. A tal fine, il Consiglio europeo ha convenuto i seguenti indirizzi:

GLI STATI MEMBRI

1. si impegnano a rispettare l'obiettivo, indicato nei loro programmi di stabilità o di convergenza, di un saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo ed ad adottare le misure correttive del bilancio che ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei programmi di

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo 11 quest'obbligo non si applica al Regno Unito a meno che esso passi alla terza fase; l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea di cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi continua ad applicarsi anche al Regno Unito.

stabilità o convergenza, ogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino un divario significativo, effettivo o presunto rispetto a detti obiettivi;

2. sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che il Consiglio rivolge loro ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4;
3. si impegnano ad adottare le misure correttive del bilancio che ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o convergenza, allorché ricevano un segnale di allarme preventivo sotto forma di raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4;
4. avviano tempestivamente le azioni correttive del bilancio che ritengono necessarie, non appena ricevano informazioni indicanti il rischio di un disavanzo eccessivo;
5. correggono i disavanzi eccessivi non appena si manifestino; tale correzione deve essere completata non oltre l'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo quando sussistano particolari circostanze;
6. sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che sono loro rivolte ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7;
7. si impegnano ad invocare la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi solo nel caso di una recessione grave; nel valutare tale gravità gli Stati membri, in linea di principio, adottano come punto di riferimento una diminuzione annua del PIL in termini reali di almeno lo 0,75 %.

LA COMMISSIONE

1. esercita il suo diritto di iniziativa ai sensi del trattato in modo da facilitare il funzionamento rigoroso, tempestivo ed efficace del patto di stabilità e crescita;
2. presenta tempestivamente le relazioni, i pareri e le raccomandazioni necessarie per consentire l'adozione di decisioni del Consiglio ai sensi degli articoli 103 e 104 C, facilitando così l'efficiente funzionamento della procedura di allarme preventivo nonché il rapido avvio e l'applicazione rigorosa della procedura per i disavanzi eccessivi;
3. s'impegna a predisporre una relazione ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 3 ogniqualvolta sussista il rischio di un disavanzo eccessivo od

ogniqualvolta il disavanzo pubblico programmato o effettivo superi il valore di riferimento del 3 % del PIL, determinando pertanto l'avvio della procedura di cui all'articolo 104 C, paragrafo 3;

4. s'impegna, qualora ritenga che un disavanzo superiore al 3 % del PIL non sia eccessivo e tale parere diverga da quello del Comitato economico e finanziario, a presentare per iscritto al Consiglio le motivazioni della sua posizione;
5. s'impegna, a seguito di una richiesta formulata dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 109 D, a predisporre in linea di principio una raccomandazione in base a cui il Consiglio decide se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 6.

IL CONSIGLIO

1. s'impegna ad attuare con rigore e tempestività tutti gli elementi del patto di stabilità e crescita di sua competenza; adotta le necessarie decisioni ai sensi degli articoli 103 e 104 C con la massima rapidità possibile;
2. è fermamente invitato a considerare come limiti massimi le scadenze previste per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi; in particolare, raccomanda, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7, la correzione tempestiva dei disavanzi eccessivi non appena si manifestino, comunque entro l'anno successivo alla constatazione, salvo sussistano circostanze particolari;
3. è invitato ad irrogare sempre sanzioni allo Stato membro partecipante che non adotti le misure necessarie per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo come raccomandato dal Consiglio;
4. è fermamente invitato ad esigere la costituzione di un deposito infruttifero, ogniqualvolta il Consiglio decida di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11;
5. è fermamente invitato a convertire sempre un deposito in ammenda dopo un periodo di due anni dalla decisione di irrogare sanzioni conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11, a meno che, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
6. è invitato ad esporre sempre per iscritto le ragioni che giustificano la decisione di non dare seguito — in qualsiasi fase della procedura per i disavanzi eccessivi o di quella per la sorveglianza delle situazioni di bilancio — a una raccomandazione della Commissione e, in tal caso, a rendere pubblico il voto espresso da ciascuno Stato membro.